

dimostrazione, geniale ma eccessivamente sottile (nonché incompleta), che ne ha tentato il Pringsheim (*The origin of the « Lex Aquilia »*, in *Mél. Lévy-Brühl* [1959] 233 ss.), quanto la risaputissima constatazione che il *caput secundum* sull'*adrogator* (cfr. Gai 3.215-216) non ha nulla a che vedere con gli altri due *capita*, i quali sono invece strettamente collegati *ratione materiae* tra loro.

Come è stato acutamente osservato (Arangio-Ruiz, *Responsabilità contrattuale in diritto romano* [rist. 1958] 227 nt. 1), « può darsi che quel capo descritto dai giuristi romani come terzo rappresenti un completamento posteriore ». Ma questo conferma che il vero problema da porsi e da risolvere non è quello della « data », ma se mai quello delle « date », e più ancora quello dei « tempi » successivi attraverso i quali si formò il testo legislativo a noi noto come *lex Aquilia*.

#### 4. IL MISTERO DELLA « LEX MAENIA ».

1. Una nuova ipotesi per la identificazione della *lex Maenia*, cui è intitolata una satira menippea di Varrone (cfr. Non. s.v. « *suggillare* »), si legge in un breve saggio di A. Luisi, *La « lex Maenia » e la repressione dei Baccanali nel 186 a. C.*, in AA. VV., *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente* (Ist. St. ant. Univ. Cattolica S.C. 8 [Milano 1982] 179 ss.).

Il L. fa leva su Nonio Marcello, s.v. « *eunuchare* », là dove è scritto: « *si qui patriam, maiorem parentem, extingit, in eost culpa, quod facit pro sua parte is qui se eunuchat aut alis quei liberos perducit* » (se qualcuno attacca la patria, nostra maggiore madre, in lui è colpa, perché fa per parte sua lo stesso di chi si evira ecc.; traduzione, come quasi sempre, incertissima). Lo *hapax* « *eunuchare* » (per *castrare*) farebbe pensare a pratiche abnormi importate dall'Oriente (cfr. Liv. 39.6.7: « *Luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico invecta in urbe est* ») e indurrebbe più precisamente a chiedersi se il riferimento non sia ai Baccanali, la cui repressione fu promossa dal console Sp. Postumio Albino nel 186 a. C. Considerato che in quell'anno ottenne la pretura urbana un T. Maenius (Liv. 39.8.1), la congettura si preciserebbe nella ipotesi di una *lex* repressiva della evirazione proposta da Tito Menio ai comizi.

\* In *Labeo* 29 (1983) 100 s. e 36 (1990) 140 s.

Tuttavia, per quanto suggestiva, l'ipotesi non convince. A parte la scarsa credibilità di una *lex centuriata* (in luogo di un *plebiscitum*) in argomento, e a parte la ancora più scarsa probabilità che l'iniziativa della *rogatio* sia stata presa da un pretore anziché dagli stessi consoli, non è molto verosimile che Livio, il quale si è occupato tanto diffusamente dello scandalo dei Baccanali, non abbia detto nemmeno una parola della pretesa *lex Maenia (de eunuchis)*.

2. È da molti anni che seguo con ammirazione, non esente dagli stupori dell'incompetente, il lavoro diligente e sottile prodigato da J.-P. Cèbe nella ricostruzione e interpretazione delle satire menippee di Varrone. Quando nel 1985 venne alla luce il settimo fascicolo dell'opera (C.J.-P., Varron, *Satires ménippées*, 7: *Lex Maenia - Mancipor* [Roma, École française, 1985] p. 1085-1279) sostai a lungo sulle pagine dedicate ai frammenti sicuramente o probabilmente relativi alla *lex Maenia* (fr. 233-241) e mi convinsi, sulle tracce dell'a., che non vi è motivo attendibile per credere che questa legge sia la *Maenia de patrum auctoritate* (secondo me del 338 a. C.: cfr. Guarino, *Novissima de patrum auctoritate*, in *BIDR.* 91 [1988] 117 ss.), o la presunta *Maenia de dote* del 162 a. C. (di cui in G. Rotondi, *Leges publ.* 286 s.: v. in proposito A. Cenderelli, *Varroniana* [1973] 88 nt. 190), o altra *lex publica* conosciuta o intuibile allo stato attuale dei nostri studi.

Una *lex convivialis* (di quelle formulate *ioci causa* per dare animazione ai conviti)? Così la pensa, non senza forti esitazioni, adeguandosi in parte al Della Corte, il Cèbe. Ed io dico: può darsi, anche se lo dico con pochissima convinzione.

Quanto al tenore della « legge », l'unico passo certo è il fr. 235 (da Nonius *L.p.* 56), in cui si legge « *contra lex Maenia est in pietate, ne fili patribus luci claro suggillent oculos* », ed in cui, dunque, a quanto par di capire, Varrone direbbe che, « al contrario (di quanto venuto in discorso precedentemente), la legge Menia ha riguardo alla *pietas*, dal momento che è intesa ad evitare che i figli chiudano gli occhi ai padri in pieno giorno ». Parole che, secondo il Cèbe, avrebbero il senso di una battuta di spirito e vorrebbero significare che la *lex Maenia* ha cura della *pietas in patrem* solo durante il giorno, ma non impedisce ai figli di uccidere (o malmenare) i loro padri al calar della notte.

3. Giunto a questo punto della mia faticosa lettura del 1985, confesso che lasciai perdere il problema della *lex Maenia* e della spiritosaggine attribuita a Varrone, ammettendo che il mio amore per i classici non arriva sino al punto da ritenerli equiparabili, nei loro « calembours », a Jerome K. Jerome. Ma ecco che, a distanza di anni, la faccenda

mi è tornata sott'occhio per via di una recensione dedicata al libro del Cèbe da Lucienne Deschamps (in *Latomus* 48 [1989] 194 s.) e di una « suggestion » tanto dotta quanto ardita che in essa si legge. Secondo la Deschamps, la *lex Maenia* sarebbe una *lex regia*, e più precisamente la *lex Servi Tulli* 6 (cfr. Bruns 14 nt. 3, con rinvio ad una congettura del Mommsen, di cui a p. 7 nt. 6), che suona « *si parentem puer verberit, ast olle plorassit, per divis parentum sacer esto* »: Varrone la chiamerebbe « *maenia* » (o « *menia* ») nel senso di « vecchia e stravecchia » (nel senso di « une loi du temps des paladins ») attestato da *TbLL*. 8, fasc. 5, col. 711, l. 4-9.

Questa supposizione, che varrebbe ad escludere l'ipotesi della *lex convivialis*, salverebbe per nostra fortuna, sempre secondo la D., la spiritosaggine di Varrone. Ma mi sia permesso di dire che essa non tiene pienamente conto del testo della *lex regia*. La *lex* parla, ben vero, di un figlio che prende a botte il padre (il che equivale al « *suggillare oculos* », nel senso mite di « fargli gli occhi così », senza giungere ad ucciderlo), ma non limita la *sacertas* del giovane mascalzone alle azioni commesse nelle ore del giorno e per converso subordina la sanzione al fatto che il padre si lamenti delle sue percosse a gran voce (« *ast olle plorassit* »): cosa, quest'ultima, che il *pater* poteva anche evitare di compiere, non voglio dire per masochismo, ma per poter poi lavare i panni sporchi in famiglia (e magari vendere il figlio discolo ad altro *pater*).

Insomma mi spiace, ma anche stavolta direi che non ci siamo.

(A titolo di nota estravagante, mi si lasci aggiungere che io non sono mai riuscito a rendermi conto, nel mio piccolo, del perché quel diavolo d'un Varrone, il quale *de lingua Latina* doveva pur saperne parecchio, usasse esprimersi nelle Menippee in modo tanto scontraffatto e contorto. Doveva trattarsi di qualcosa che aveva a che fare col subconscio e con quelle altre faccende tirate fuori da Freud. Tralasciando, in un *ictus* di benevolenza, i paralleli che potrei fare con alcuni studiosi contemporanei, ricorderò qui che alcunché del genere caratterizzava, stando a quel che tramandano le saghe accademiche italiane, il noto e valente giusromanista bolognese Giuseppe Brini. Il quale si compiaceva di fare lezioni difficilissime, e piene di « vuolsi » e di « conciosiacché », e quando alla fine gli studenti gli rispondevano talvolta, a domanda, di averle capite, si allontanava dall'aula fortemente indispettito).